

00-01-00 - Direzione Generale ASE

00-01-02 - Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze

Oggetto: Concessione contributo nella forma di credito d'imposta, approvazione VII ELENCO

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n° 25, di istituzione dell'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE);

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018, come modificato con Delibera della Giunta Regionale 2/28 del 21 gennaio 2021;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e che la stessa fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 31/1998; all'ASE si applica il D.Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall'art. 2 della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 e la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti e agenzie regionali, nonché la normativa regionale in materia di controlli;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";

VISTI

il Decreto del Presidente della Regione n° 2/69 del 4 gennaio 2022 con cui, previa Deliberazione della Giunta Regionale 51/10 del 30 dicembre 2021, sono state conferite alla Dott.ssa Stefania Masala, per la durata di cinque anni, le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate;

la Determinazione del Direttore Generale n. 320/7892 del 14/07/2025 che assegna al dott. Gianluca Piras, le funzioni di Direttore del Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze, comprensivo del Settore Sicurezza del Lavoro, Gestione tributi e Coordinamento della riscossione del sistema Regione e del Settore Finanza e Fiscalità Regionale e Locale e Agevolazioni Fiscali, con effetto dal 18/07/2025;

VISTE l'art. 13, commi 2, lettera d), 5, 5 bis e 6, della L.R. 09.03.2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), che prevede un'agevolazione regionale in favore delle imprese consistente in un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114;

DATO ATTO CHE per la concessione del credito di imposta è autorizzata una spesa di euro 39.500.000,00 a valere sul Bilancio di previsione regionale per l'annualità 2025, approvato con Legge regionale 8 maggio 2025, n. 13 - (capitolo SC08.9477), al netto delle spese della procedura;

VISTE le direttive della Giunta regionale, giusta deliberazione n. 44/16 del 14.12.2023, con le quali si stabilisce che:

- In forza della deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022, è competente all'attuazione dell'intervento l'Agenzia Sarda delle Entrate, che opera per conto della Regione Autonoma della Sardegna;
- i beneficiari sono individuati nelle imprese nuove o esistenti operanti nei piccoli comuni siti nel territorio della Sardegna e aventi alla data del 31.12.2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
- conformemente a quanto previsto dall'art.6, punto 4, delle Direttive, l'agevolazione non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1, Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (produzione primaria dei

prodotti agricoli, della pesca e acquacoltura ecc.). Si applicano i nuovi massimali previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. Sono ammissibili le istanze presentate da imprese che svolgono congiuntamente attività

ammesse e attività escluse ai sensi del predetto, purché sia adottata una contabilità separata;

- Le imprese devono essere attive, avere domicilio fiscale in Sardegna e almeno un' unità operativa attiva nel territorio di un Comune oggetto di agevolazione (il cui elenco completo è consultabile all'Allegato 1 alle direttive) alla data di presentazione della domanda;

- Il credito d'imposta riconoscibile in ciascun anno è quantificato quale sommatoria dei seguenti fattori:

- nella misura del 40 per cento dell'imposta risultante nella dichiarazione per il calcolo delle imposte dell'impresa relative all'anno di imposta 2023, calcolato sull'imposta dovuta e versata per il medesimo periodo. Il credito di imposta può essere fruito unicamente se al momento della compensazione permane il requisito di almeno una unità operativa in un piccolo Comune della Sardegna.

- nella misura massima di 2.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto nell'anno 2023 a tempo indeterminato nell'unità operativa di un comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, da assegnarsi in proporzione ai mesi contrattualizzati e al tempo di lavoro prestato (ad es. percentuale part-time) nel medesimo periodo di imposta.

- l'imposta assunta, quale parametro base per il calcolo, è quella dovuta e assolta con riferimento al periodo di imposta 2023 risultante:

- > per le società di capitali: dalla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche (IRES) e dalla Dichiarazione IRAP;

- > per le società di persone e quelle in trasparenza fiscale: dalla dichiarazione IRAP;

- > per le ditte individuali (ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti): dalla Dichiarazione dei Redditi delle persone fisiche (IRPEF).

- > per le imprese multi-impianto, aventi sedi operative fuori dal territorio della Regione

Sardegna e/o aventi unità operative oltre che in piccoli Comuni della Sardegna anche in Comuni del territorio regionale non rientranti in tale definizione, il credito di imposta è quantificato unicamente nella misura del 40% dell'imposta risultante nella dichiarazione IRAP dovuta e assolta per la Regione Sardegna e dall'incremento occupazionale;

- Il beneficio è concesso nei limiti dello stanziamento disponibile, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/39 del 7 agosto 2025, è stato disposto il differimento della fruibilità del beneficio pertanto per le concessioni effettuate nel corso dell'anno corrente la compensazione tramite F24 può essere effettuata entro il 31.12.2026;

VISTO

l'Avviso approvato con la Determinazione n. 205 prot. 6349 del 15.05.2025,- contenente i termini, la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione per la concessione del credito di imposta da fruire secondo il regime de minimis, a sportello sino ad esaurimento delle risorse a tal fine stanziato nel Bilancio regionale;

DATO ATTO CHE

è stata resa nota sul sito istituzionale dell'Agenzia, nell'apposita sezione, la documentazione di supporto all'utenza e le indicazioni operative in ordine all'iter agevolativo in questione, tra cui si richiamano la Guida alla compilazione della domanda e le FAQ progressivamente aggiornate;

RICORDATO CHE

ai sensi dell'Art. 5 dell'Avviso pubblico:

- l'ASE procede alla verifica della completezza e regolarità formale delle domande sulla base dell'ordine cronologico di ricezione rilevato dalla procedura on line,
- le concessioni sono disposte entro i limiti delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio regionale con determina dirigenziale e l'elenco dei soggetti beneficiari è pubblicato periodicamente sul sito dell'ASE
- le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2026 attraverso il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO

che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il sottoscritto dott. Gianluca Piras, Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze ed, il sostituto è il Direttore Generale dell'ASE Dott.sa Stefania Masala;

APPURATO che in esito alle attività istruttorie sono stati approvati sei elenchi di imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al citato articolo 13 commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6 della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, (identificate attraverso il rispettivo codice univoco attribuito in fase di registrazione della istanza);

DATO ATTO che fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico quanto alla presa in carico delle domande da parte degli istruttori assegnati alle attività di verifica di cui all'art. 5 dell'Avviso, le predette attività si possono ritenere concluse per un ulteriore elenco di imprese, di cui all'allegato elenco, sulla base delle relazioni istruttorie che qui si intendono integralmente approvate;

RITENUTO di dover procedere pertanto all'approvazione del settimo elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 13 commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6 della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, (identificate attraverso il rispettivo codice univoco attribuito in fase di registrazione dell'istanza), in considerazione della conclusione con esito positivo delle verifiche previste all'Art. 5 dell'Avviso pubblico per detti soggetti;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, non sussistono, con riguardo allo scrivente, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del presente provvedimento né che tali situazioni siano state dichiarate dagli istruttori e/o da coloro che abbiano preso parte al procedimento;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'Allegato 1 al presente provvedimento, contenente il settimo elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 13 commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6 della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, (identificate attraverso il rispettivo codice univoco attribuito in fase di registrazione della istanza), in considerazione della conclusione con esito positivo delle verifiche previste all'Art. 5 dell'Avviso pubblico per detti soggetti.

2. DI DISPORRE LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE per la fruizione del credito di imposta di cui trattasi per ciascun beneficiario di cui all'Allegato 1 - individuato sulla base dell'ordine cronologico di registrazione sulla piattaforma telematica - in relazione all'ammontare dell'importo ivi indicato.

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'Art. 5 comma 6 dell'Avviso pubblico in premessa, a decorrere dalla comunicazione di concessione del beneficio, anche parziale, che avviene esclusivamente attraverso pubblicazione del provvedimento sul sito dell'ASE e successivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione, le imprese beneficiarie potranno utilizzare il credito di imposta previa verifica dell'effettiva presenza nel proprio cassetto fiscale.

4. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'Art. 6 e dell'Art. 7 dell'Avviso pubblico in premessa:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese dai soggetti beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potranno essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell'ASE, anche a campione in qualsiasi fase del procedimento anche successiva alla fruizione dell'agevolazione;

- a seguito dei controlli successivi avviati dall'ASE entro un anno dalla concessione del beneficio, le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno revocate nei casi di cui al predetto art. 6 .

- in caso di revoca, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da compensare e deve restituire il beneficio di cui ha già goduto in compensazione, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo n. 123/1998; - le agevolazioni concesse sono riconosciute in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato. Si applica il regolamento (UE) n. 2023/2831 in materia di aiuti in regime “de minimis”.

5. DI DARE ATTO che l'onere delle agevolazioni di cui al presente provvedimento è posto a carico del Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, compatibilmente con gli stanziamenti previsti.

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e di anticorruzione di cui alla L. 190/2012 , e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – sezione Servizi alle Imprese – Bandi e Gare – al link <https://www.regione.sardegna.it/servizi/impres/bandi>.

La presente determinazione è posta a disposizione degli organi di vertice dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 31/98, attraverso il sistema documentale SIBEAR.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Gianluca Piras

Siglato da :

GIAMPAOLO ALESSANDRO SATTA